

1

Apprendistato per l'espletamento del diritto – dovere

Informazione sull'apprendistato in DD e una prima valutazione del provvedimento

Nota di don Mario Tonini – 18 febbraio 2010

Il dibattito sull'apprendistato a 15 anni

Sono stati molteplici gli interventi sulla stampa a proposito dell'emendamento introdotto nel collegato alla "**Finanziaria 2009 – 2013**" in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

La presente nota, elaborata dalle Sedi Nazionali CNOS/Scuola e CNOS-FAP, si propone due obiettivi:

- richiamare i principali aspetti di questo istituto;
- dare una prima valutazione del provvedimento.

La scheda sarà aggiornata dopo gli ulteriori passaggi necessari per la sua approvazione e applicazione definitiva.

Le fonti recenti

- la normativa vigente
- Il *Rapporto ISFOL 2009*
- *Apprendistato: un sistema plurale*. X Rapporto ISFOL (2009).

Il testo del Rapporto è stato spedito nel notiziario del CNOS-FAP di giugno – luglio 2009¹

Le finalità generale dell'apprendistato

L'apprendistato è un **contratto di lavoro a finalità formativa** ovvero basato sull'integrazione tra formazione e lavoro e, nelle nuove tipologie volte alla acquisizione dei titoli di studio, fra istruzione e lavoro.

In questo ultimo decennio, **da strumento per il primo inserimento degli adolescenti**, come è concepito nella legge – quadro del 1955, per i quali è prioritaria la tutela delle finalità formative dell'istituto, mentre altre quali maternità, malattia, ammortizzatori sono attenuati, è divenuto **strumento generalista per l'inserimento dei giovani**, in una accezione di questo *target* ben più ampia di quella europea, visto che si può essere assunti fin quasi al compimento dei trent'anni, con una durata del contratto anche esennale.

Le tipologie dell'apprendistato

A normativa vigente esistono tre tipologie di apprendistato:

- a. L'apprendistato per l'espletamento del diritto –dovere
- b. L'apprendistato professionalizzante
- c. L'apprendistato per il conseguimento di un diploma o di un titolo di alta formazione

La presente scheda approfondisce solo l'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere.

¹ Il notiziario del CNOS-FAP, come la presente nota, sono scaricabili dal sito www.cnos-fap.it

1. **La normativa vigente**

Lo strumento è disciplinato dall'articolo 48 del D. Lgs. 276/2003; dal D. Lgs. 226/05, articolo 15, comma 7); dalla legge 296/06, art. 1, comma 622.

I testi richiamati sono allegati in fondo alla presente nota.

Ad oggi, tuttavia, lo strumento legislativo non è operativo in quanto è privo dell'Accordo tra i Ministeri (Lavoro e Istruzione) e le Regioni. Di fatto i minori, ancora oggi, possono essere assunti in apprendistato solo nell'ambito del quadro normativo che fa capo alla L. 196/1997 (il c.d. Pacchetto Treu), allegato alla presente nota.

2. **I dati quantitativi secondo le fonti recenti**

I dati di fonte INPS segnalano circa 50.000 adolescenti assunti con contratto di apprendistato (anni 2006 e 2007). I dati di fonte regionale – non completi – segnalano che nel 2006 sono stati **solo 36.905** i minori assunti con contratto di apprendistato.

3. **La componente "formazione" per i giovani apprendisti secondo le fonti recenti**

Nel 2006 hanno partecipato alle attività di formazione esterna² poco più di 8.800 apprendisti minori, scesi **nel 2007 a 6.500**. La formazione esterna raggiunge, quindi, una quota modesta di adolescenti che espletano il diritto – dovere di istruzione e formazione in apprendistato, anche considerando che talora le attività formative organizzate coprono solo una parte del percorso obbligatorio di 240 ore annue.

4. **Due rilievi**

La fotografia dell'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere, alla luce del Rapporto ISFOL 2009 e del X Rapporto sull'Apprendistato del 2009, è dunque la seguente:

- la tendenza ad utilizzare in misura sempre minore l'apprendistato per l'espletamento del diritto – dovere;
- la aleatorietà della formazione erogata per i minori.

5. **Due ipotesi di lavoro messe in campo in questo periodo**

Le ipotesi di lavoro che circolavano in questo periodo per superare le criticità sopra descritte erano le seguenti:

- a. a livello di Ministero del Lavoro:
avviare una **sperimentazione** in collaborazione con il MIUR e con il coinvolgimento della categoria della Confartigianato per rilanciare l'apprendistato in diritto-dovere;
- b. a livello territoriale: una iniziativa della provincia di Trento
avviare la sperimentazione di un modello di percorso triennale per gli apprendisti minori imperniato su una *partnership* fra scuole, centri di formazione e imprese.

In conclusione:

dal quadro esposto emerge la necessità di riorganizzare l'apprendistato, soprattutto nella sua dimensione formativa, vista la sua scarsa applicazione .

² La formazione esterna prevede un obbligo di partecipazione ad almeno 240 ore annue di attività svolte esclusivamente all'esterno dell'impresa, dedicate all'acquisizione di competenze trasversali e professionalizzanti e a moduli di competenze di base.

La proposta dell'emendamento del MLPS

1. La proposta di emendamento da parte del MLPS**1.1. Iter del Collegato alla finanziaria 2009 – 2013**

La Commissione Lavoro della Camera, il 21 gennaio 2010, ha dato il via libera (astensione dell'UDC e "no" del PD) al DDL "**Collegato alla finanziaria 2009 – 2013**" in materia di *lavori usuranti, pubblico impiego, riorganizzazione di enti previdenziali, ammortizzatori sociali e controversie di lavoro*.

Tra le misure inserite c'è anche **un emendamento** che prevede la possibilità di assolvere nell'apprendistato l'ultimo anno dell'istruzione obbligatoria.

La Commissione Cultura ha espresso il parere auspicando un regolamento specifico.

Le altre Commissioni hanno espresso parere favorevole senza rilievi.

Il testo deve essere ancora approvato in maniera definitiva dalla Camera.

Dopo l'approvazione definitiva del testo, i Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione daranno applicazione – salvo modifiche – alla legge mediante accordi con le singole Regioni e dopo aver sentito le parti sociali.

1.2. Il testo dell'emendamento Cazzola

All'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis: L'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui al presente articolo".

Il testo segue il suo iter fino all'approvazione definitiva.

2. Le reazioni

Un forte schieramento è favorevole all'emendamento. Oltre ai Ministri del Lavoro e dell'Istruzione, si sono pronunciati a favore Confartigianato, Compagnia delle Opere, Confindustria, ecc.

Perplessità o opposizione sono emerse nelle OO.SS., nel PD, ecc. e dagli Enti di FP.

4.1. **Le riflessioni e le posizioni di alcuni enti di FP (Federazione CNOS-FAP)**

La norma relativa all'obbligo di istruzione e al conseguente avvio dell'apprendistato a 16 anni (L. 296/06) resta vigente, come pure resta vigente la norma prevista nel D.Lgs. 226 (art. 15, comma 7) relativamente all'espletamento del diritto – dovere.

Con il presente emendamento si vorrebbe intervenire, quindi, sull'ultimo anno dell'istruzione obbligatoria, *rendendo possibile la soddisfazione di tale obbligo anche nel percorso di apprendistato, oltre che nei percorsi scolastici o nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali.*

- **Con alcune forze politiche e sindacali gli Enti di FP (CNOS-FAP) sono impegnati a "saldare", comunque, con proposte di modifica, l'obbligo di istruzione nella componente formativa in apprendistato con la responsabilità di una struttura formativa accreditata. L'esito di tale operazione, se corretta e condivisa, sarà presto valutabile.**

4.2. **Una prima valutazione da parte degli Enti di FP (CNOS-FAP):**

Perché il provvedimento ha suscitato in molti (anche nel mondo salesiano) delle perplessità?

a. **La motivazione esplicitata a favore del provvedimento è fondata ma il provvedimento è inadeguato**

La dispersione scolastica e formativa ancora oggi è alta: 125.853 giovani in età compresa tra i 14 e i 17 anni (Dato del Rapporto ISFOL 2009).

Va precisato, tuttavia, che il fenomeno dei "dispersi" è soprattutto legato al SUD dove "i sistemi informativi sono meno efficienti, lo strumento dell'apprendistato quasi inutilizzato ed il tessuto produttivo meno in grado di assorbire lavoratori privi di qualifica" (Rapporto ISFOL 2009 p. 87) e dove i percorsi di IeFP sono legati quasi esclusivamente alla scelta della scuola secondaria superiore (con la sola eventuale integrazione della FP).

Intervenire quindi per prevenire questa fenomeno anche con altre misure è legittimo, ma lo strumento dell'apprendistato, che è attivo soprattutto al Nord, non pare il più adeguato.

Come può essere efficace al Sud dove il fenomeno della dispersione è più accentuato dal momento che l'apprendistato oggi è del tutto inapplicato?

b. **Le perplessità sul provvedimento**

➤ **La questione dei finanziamenti**

Nel motivare questo intervento nessun Ministro (MLPS, MIUR) ha affermato che **questa proposta si aggiunge a quella dei percorsi formativi sperimentali triennali** che, ad oggi, intercettando oltre 150 mila allievi (una cifra che corrisponde a quasi il 40% degli iscritti agli Istituti Professionali) già da soli sono un efficace strumento di prevenzione della dispersione scolastica oltre che strumento mirato alla occupabilità (Rapporto ISFOL 2009, p. 85-87).

La **Commissione di studio e di indirizzo sul futuro della formazione in Italia – Rapporto sul futuro della Formazione professionale in Italia** - del 10 novembre 2009, promossa e socializzata dal MLPS, così si esprime sui percorsi di IeFP:

“La Formazione iniziale, ... costituisce la filiera in base alla quale le Regioni intervengono nel sistema educativo nazionale in un ambito che si colloca accanto all’istruzione tecnica e all’istruzione professionale, entrambe quinquennali e di competenza statale e in via di riordino normativo. Essa, quindi, non solo è una delle modalità con cui si adempie all’obbligo di istruzione sino a 16 anni e al diritto-dovere sino a 18, ma costituisce anche, per la sua flessibilità, lo strumento di maggiore efficacia nel contrasto della dispersione scolastica e nel riorientamento educativo, a fronte peraltro di costi netti decisamente più contenuti rispetto al sistema scolastico. Dall’anno scolastico e formativo 2010 – 2011 i percorsi di IeFP diventeranno ordinamentali e questo richiede che si ponga attenzione ...”p. 18)

Suscita quanto meno perplessità che il MIUR, ad oggi, non abbia ancora impegnato né la quota parte (€ 40 milioni) relativa all’anno 2009 né quella relativa all’anno 2010 per i percorsi formativi sperimentali di IeFP.

E’ fondato il sospetto che questa iniziativa possa destabilizzare le Regioni del Nord le quali, in carenza di finanziamenti stabili per i percorsi formativi sperimentali triennali, optino per il percorso di apprendistato ancor più leggero anche dal punto di vista finanziario?

➤ **La questione della formazione in apprendistato del diritto – dovere**

La “**carezza formativa**” ormai cronica nell’apprendistato per l’espletamento del diritto – dovere è ampiamente documentata.

Ci si chiede come possa essere superata così facilmente oggi, senza paletti vincolanti per le imprese e specifiche politiche regionali che stabilizzino questa particolare offerta.

Ancora una volta, questo istituto, non correrà il pericolo di ridursi a solo strumento di agevolazione per l’impresa?

➤ **Il raggiungimento degli obiettivi “equivalenti” agli altri percorsi formativi**

Chiunque sviluppa la formazione professionale che concorre all’assolvimento dell’obbligo di istruzione deve rispondere a specifici requisiti culturali e organizzativi, oggi vigenti, declinati in vari provvedimenti, quali il Decreto del 22 agosto del 2007, *Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione* e il Decreto del 29 novembre 2007, *Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

Vista la cronica carezza formativa dell’apprendistato per il diritto dovere, sarà necessario individuare una modalità nuova che garantisca il raggiungimento di obiettivi che devono essere “equivalenti” a quelli degli altri percorsi scolastici e formativi per non creare nuove disuguaglianze tra i giovani che devono inserirsi nel mondo del lavoro e nella attuale società.

Allegato n. 1

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – art. 48

"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30".

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159

Art. 48.

Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto e' determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonche' del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e' disciplinato in base ai seguenti principi:
 - a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonche' della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
 - b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
 - c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
 - d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
 - a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 - b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 - c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;
 - d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
 - e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

Allegato n. 2

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 – art. 15, comma 7

"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 174

Art. 15.

Livelli essenziali delle prestazioni

1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.

2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.

3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.

4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate dall'art. 51, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

Allegato n. 3

Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 622

622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. **L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.** Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/ 2008.
[...]

Allegato n. 4

Legge 24 giugno 1997, n. 196

"Norme in materia di promozione dell'occupazione."

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997 - Supplemento Ordinario n. 136

Art. 16. (Apprendistato)

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta.

3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1.

4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.

5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.

6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.